

Newsletter n. 18 del 7 Agosto 2021

1. LEGGE N. 108/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 77/2021 - Decreto semplificazioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 (Supplemento Ordinario n. 26), la **Legge 29 luglio 2021, n. 108**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*".

La legge di conversione - **in vigore dal 31 luglio 2021** - è composta di **2 Parti**, di un **numero di articoli che sono passati da 67 a 121** e di **4 allegati**:

- **PARTE I - Governance per PNRR**
 - Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11-bis)
 - Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)
- **PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa**
 - Titolo I - Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico
 - Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (artt. 17 – 22-bis)
 - Capo II - Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (artt. 23 – 24-bis)
 - Capo III - Competenza in materia di via, monitoraggio e interpello ambientale (artt. 25 – 27)
 - Capo IV - Valutazione ambientale strategica (art. 28)
 - Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica (art. 29)
 - Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (artt. 30 – 32-quater)
 - Capo VII - Disposizioni in materia di efficienza energetica (artt. 33 – 33-ter)
 - Capo VIII - Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico (artt. 34 – 37-quater)
 - Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43)
 - Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)
 - Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56-quater)
 - Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (artt. 57-60-bis)
 - Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63-bis)
 - Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-67).

Il provvedimento in questione ha stabilito, nella **Prima parte**, l'articolazione della governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza, assegnando la responsabilità di indirizzo del Piano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituendo una Cabina di regia, presieduta dal Premier, e alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti a secondo della materia, e prevedendo misure sostitutive nel caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR.

Nella **Parte seconda** ha, invece, disposto misure per dare impulso agli investimenti, accelerare l'iter di realizzazione delle opere, snellire le procedure e rafforzare la capacità amministrativa della P.A. in vari ambiti di attività, che incidendo su settori oggetto del PNRR ne favoriscono la realizzazione.

Il decreto legge convertito è intervenuto in diverse importanti materie quali:

- la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (**VIA**) e della Valutazione ambientale strategica (**VAS**),
- la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cosiddetto **superbonus** per favorire l'efficientamento energetico degli edifici,
- la **sicurezza delle ferrovie** e delle **infrastrutture stradali e autostradali**,
- la **digitalizzazione**,
- il **procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica** e l'**agevolazione del superamento del divario digitale**, con il potenziamento del sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni, la cosiddetta transizione ecologica.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 77/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che brevemente illustriamo nei punti che seguono, utilizzando come fonte principale i dossier del Senato e della Camera.

1.1. L. N. 108/2021 - Valutazione ambientale - VIA e VAS

Le disposizioni recate dagli **articoli 17-29** si propongono principalmente **due grandi obiettivi**:

- 1) **integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)** al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- 2) **operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA** (Valutazione di Impatto Ambientale) e **VAS** (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Entrando nel merito, l'**articolo 17** amplia l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assumendo così la nuova denominazione di "**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**".

L'**articolo 18** prevede che gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del D.lgs. 152/2006, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'**articolo 18-bis**, introdotto dalla camera dei deputati, prevede che, per le opere del citato Allegato I-bis, nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le Regioni sono tenute ad esprimere l'intesa **entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi**, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

L'**articolo 19** modifica e integra i termini relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, precisando inoltre che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Le modifiche operate dalla Camera sono volte ad una riduzione dei termini nonché ad intervenire (con le nuove lettere b-bis) e b-ter)), sugli Allegati III e IV alla Parte IIa del Codice dell'ambiente (ove sono elencati i progetti assoggettati, rispettivamente, a VIA regionale e a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale) al fine di far salva la disciplina delle acque minerali e termali.

L'**articolo 20** interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

L'**articolo 21**, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca due gruppi di modifiche al Codice dell'ambiente. Un primo gruppo di novelle riguarda l'art. 23 ed è finalizzato a modificare i termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori.

Un secondo gruppo di modifiche riguarda l'art. 24 ed è principalmente finalizzato a dimezzare i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.

L'**articolo 22** reca una serie di novelle all'art. 27 del Codice dell'ambiente, che disciplina (nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale) il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale. Sono inoltre modificati il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA.

L'**articolo 24** reca una serie di modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), contenuta nell'art. 27-bis del Codice dell'ambiente. Le modifiche sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

L'**articolo 24-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, assoggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle strutture stesse (comma 1).

L'**articolo 27**, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce, nel testo del Codice dell'ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l'interpello in materia ambientale, vale a dire la presentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

L'**articolo 28** (al comma 1) modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente. In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

Lo stesso articolo (al comma 2) reca la clausola di invarianza finanziaria al fine di sterilizzare l'impatto finanziario delle disposizioni introdotte.

L'**articolo 29** istituisce la **Soprintendenza speciale per il PNRR** con l'obiettivo di assicurare "*la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi*" recati nel medesimo piano (comma 1); ne definisce i compiti e i poteri (comma 2); pone a capo della medesima struttura il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero (comma 3); detta nome sulle risorse umane e finanziarie di cui si può avvalere (commi 4 e 5).

1.2. L. N. 108/2021 - Fonti rinnovabili - Incentivi e semplificazioni

Gli articoli che compongono il Capo VII (*Disposizioni in materia di efficienza energetica*) sembrano in gran parte destinati ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR, in particolare i primi due della **Componente 2** ("*Transizione energetica e mobilità sostenibile*"), che si pone i seguenti obiettivi generali:

- incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;
- potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi;
- promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali;
- sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi);
- sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.

L'**articolo 30**, comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

L'**articolo 31** contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone.

L'**articolo 31-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas).

L'**articolo 31-ter**, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il comma 954 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), che reca una forma di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento.

L'**articolo 31-quater**, inserito dalla Camera dei deputati, integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi (lettera a)).

In secondo luogo, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell'autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d'intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

L'**articolo 31-quinquies**, inserito dalla Camera dei deputati, integra la disciplina delle competenze dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), previste nell'articolo 7 del D.Lgs. n. 249/2012, introducendovi un nuovo comma 16-bis.

L'**articolo 32** modifica ed integra la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering).

L'**articolo 32-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l'attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto.

1.3. Realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici - Semplificazione delle norme per la realizzazione

L'**articolo 32-ter**, inserito dalle Commissioni riunite, interviene sulla disciplina per la **realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici** contenuta nell'articolo 57 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), disponendo che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico **non è soggetta al rilascio del permesso di costruire** ed è considerata **attività di edilizia libera** (lettera a)).

L'articolo in questione introduce inoltre una norma, secondo cui, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici **su suolo pubblico** presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Si prevede anche che le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della L. 241/1990, rilascia un **provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico** per le infrastrutture di ricarica che ha una **durata minima di dieci anni** e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione (lettera b)).

Ricordiamo che ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 57, del D.L. n. 76/2020, per **infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici** si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

- a) *all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;*
- b) *su strade private non aperte all'uso pubblico;*
- c) *lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;*
- d) *all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.*

Spetta ai Comuni, con propri provvedimenti, disciplinare l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

1.4. L. N. 108/2021 - Installatori di impianti a fonti rinnovabili - Titoli di qualificazione nella visura camerale

L'**articolo 32-quater**, inserito dalla camera dei deputati, dispone che, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, i titoli di qualificazione degli **installatori di impianti a fonti rinnovabili** dovranno essere **inseriti nella visura camerale** rilasciata dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

L'articolo, a tal fine, sostituisce il comma 7 dell'articolo 15, comma 7 del D.Lgs. n. 28/2011 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*).

Tale norma attualmente dispone che i titoli di qualificazione sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

Per ciò che attiene alla disciplina nazionale vigente sui **requisiti tecnico professionali degli installatori di impianti a fonti rinnovabili**, l'articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2011 (cd. Direttiva RED I) dispone, al comma 1, che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di taluni impianti a fonti rinnovabili (quali: *caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore*) è conseguita con il possesso uno dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Tra i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della nuova Direttiva 2018/2001/UE (c.d. "RED II"), l'articolo 5 della L. n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) prevede il **riordino e la semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili**, disponendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva RED II, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui ad almeno una delle lettere di cui all'articolo 4 del D. M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (lettera dd).

1.5. L. N. 108/2021 - Semplificazioni e modifiche al Superbonus

L'**articolo 33** riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli **interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici.

La norma estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: *ospedali, case di cura e conventi*) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari.

La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

L'articolo in esame, inoltre, **semplifica la disciplina per fruire del Superbonus** stabilendo che attraverso una **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS)** è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).

Nella CILA sono attestati gli **estremi del titolo abilitativo** che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata **completata in data antecedente al 1° settembre 1967**.

La norma specifica che la presentazione della CILA **non richiede l'attestazione dello stato legittimo** (articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Le eventuali **varianti in corso d'opera** possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono una integrazione della CILAS presentata.

Per le opere classificate come "**attività di edilizia libera**" ai sensi del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), sarà sufficiente la descrizione dell'intervento nella CILAS.

La **decadenza del beneficio fiscale** (articolo 49 del D.P.R. n. 380 del 2001) opera esclusivamente nei casi di:

- mancata presentazione della CILAS;
- interventi realizzati in difformità dalla CILAS;

- assenza dell'attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Le **violazioni meramente formali** non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali. Se le violazioni sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

L'**articolo 33-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, modifica in più punti la disciplina del c.d. "Superbonus", dettata dall'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni **interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche**.

Nello specifico, la norma interviene:

- su alcuni **requisiti tecnici** che consentono l'accesso alle detrazioni previste,
- sulle **violazioni** meramente formali riscontrate negli interventi effettuati,
- sulla **tempistica** relativa all'acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel Superbonus,
- sull'**applicazione del sisma bonus** per le spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. "case antisismiche", nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS).

L'articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. "Decreto Rilancio") introduce una detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a **specifici interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di **misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente **sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** (termine prorogato dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera, alla **lettera a)**, del comma 1, modifica il comma 3 del sopra citato articolo 119 che, ai fini dell'accesso al Superbonus, stabilisce che gli interventi devono rispettare i **requisiti tecnici minimi** previsti dalla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

La **lettera b)** introduce il nuovo comma 5-bis che chiarisce il regime della decadenza dall'applicazione della detrazione in presenza di violazioni della disciplina.

La norma stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

La **lettera c)** introduce due nuovi commi. Il nuovo **comma 10-bis** prevede che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

Il nuovo **comma 10-ter** modifica il sopra citato comma 1-septies dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, stabilendo che il sisma bonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.

La **lettera d)**, introduce il nuovo comma 13-quinquies, prevede che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

1.6. L. N. 108/2021 - Superbonus 110% - Disponibile il nuovo modello unico nazionale per la CILAS - Via libera anche dalla Conferenza Unificata

Per facilitare l'attività dei professionisti coinvolti, è stato reso disponibile il **nuovo modulo unico della CILA** per i lavori relativi al Superbonus.

Il tavolo tecnico composto da Ministero della Pubblica Amministrazione, Regioni, Comuni, ANCE e Rete Professioni Tecniche, ha, infatti, completato la definizione della **CILAS per i lavori agevolati al 110%**.

Il **via libera** dalla Conferenza Unificata è arrivato nella seduta del **4 agosto**, dopodiché sarà utilizzabile da tutti i Comuni.

Con l'arrivo della CILA Superbonus si rendono pienamente operative le novità apportate alla disciplina della maxi detrazione dalla L. n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 (c.d. "Decreto Rilancio") e si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per **tutti gli interventi ammissibili** al superbonus previsti dall'art. 119 del decreto Rilancio, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.

Per espressa previsione normativa (comma 13-ter del predetto articolo 119), infatti, tali interventi sono considerati come manutenzione straordinaria.

La CILA-Superbonus **non potrà, invece, essere presentata** per gli interventi che prevedono la **demolizione e ricostruzione**.

Per i lavori che prevedono sia interventi edilizi ammessi al superbonus sia interventi edilizi non soggetti al superbonus, oltre alla CILA-Superbonus, dovrà essere presentata anche la **pratica edilizia** relativa agli interventi fuori dal superbonus.

Cosa cambia con la nuova CILA?

Come previsto dall'articolo 33 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, la **presentazione della CILA sarà sufficiente** per l'avvio dei lavori, e non sarà più necessaria l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.

Il modulo per la CILA-Superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli **estremi del permesso di costruire** o del **provvedimento che ha legittimato l'immobile** (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.

Non è più necessaria l'attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento da realizzare.

Il nuovo modello di CILA per il superbonus del 110 per cento perde anche l'**elaborato progettuale**.

Come si legge nel nuovo modulo, basterà **descrivere in forma sintetica l'intervento da realizzare**.

Il progettista dei lavori non sarà tenuto ad allegare obbligatoriamente l'elaborato grafico, ma se necessario potrà farlo per una descrizione più puntuale dei lavori che si intendono eseguire.

Per gli **interventi di edilizia libera** sarà in ogni caso sufficiente descrivere l'intervento in maniera sintetica utilizzando per l'appunto la nuova CILA.

Per facilitare la compilazione, è inclusa una **tabella riepilogativa degli allegati al modulo**, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo modello CILA-SUPERBONUS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo modello CILA Superbonus – ALTRI SOGGETTI COINVOLTI clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle istruzioni tecniche, linee guida e note predisposte dall'ANCI clicca qui.](#)

1.7. L. N. 108/2021 - Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle Pubbliche Amministrazioni e divario digitale

L'articolo 38 interviene in primo luogo (comma 1) su alcuni aspetti della **notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione**, prevedendo tra l'altro che il gestore della Piattaforma per la notificazione digitale invii al destinatario della notifica - che abbia comunicato, oltre alla PEC o altro indirizzo digitale certificato, anche un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale non certificato - un avviso di cortesia in modalità informatiche, oltre all'avviso di avvenuta ricezione.

Inoltre, prevede che ai destinatari che non sono titolari di un indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica sia inviata **mediante raccomandata con avviso di ricevimento** in luogo della notificazione a mezzo posta. In caso di irreperibilità assoluta si introduce la possibilità di individuare un recapito alternativo per l'invio della notifica per raccomandata.

Un secondo gruppo di disposizioni (commi 2 e 3) è finalizzato a **favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali principalmente mediante l'introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD)** che consente a coloro che non possiedono una identità digitale di delegare ad un altro soggetto l'accesso per proprio conto a servizi on-line.

Le altre misure prevedono:

- la possibilità, oltre che di eleggere, di modificare il proprio domicilio digitale;
- l'attribuzione a tutti i cittadini del domicilio digitale al momento di entrata in vigore dell'obbligo per le PA di comunicare esclusivamente in via digitale;
- la possibilità di utilizzare il contrassegno a stampa (o timbro digitale) per la sottoscrizione della copia analogica del documento digitale nelle comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale;
- l'attribuzione alle copie analogiche con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa degli stessi effetti di legge della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale;
- la possibilità a regime di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari;
- l'attribuzione all'AgID del compito di provvedere non solo al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'indice dei domicili digitali nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ma anche al loro costante aggiornamento.

1.8. L. N. 108/2021 - Nuovi obblighi a carico degli operatori di comunicazione

L'articolo 38-ter, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, novella la norma che impone ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture, **con un adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni**, tramite l'invio di una **raccomandata con avviso di ricevimento**.

Ricordiamo, infatti, che la L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto, all'articolo 1, commi 291-295, disposizioni a tutela degli utenti in materia di **errata fatturazione** per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet.

In particolare, l'articolo 1, comma 291 prevede che i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche **hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano**, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Oltre a mezzo raccomandata, viene ora specificato che l'invio può avvenire **tramite posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Tale articolo, al comma 1, dispone che le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali (di cui all'articolo 3-bis dello stesso Codice) **producono**, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, **gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.

Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.

1.9. L. N. 108/2021 - Misure per la raccolta di firme digitali per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare

L'articolo 1, commi 341-343, della L. n. 178/2021 (Legge di bilancio 2021) ha previsto la istituzione di una **piattaforma per la raccolta delle firme digitali**, ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum, con risorse finanziarie a tal fine destinate.

L'**articolo 38-quater**, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sul procedimento di raccolta delle sottoscrizioni per la **presentazione dei referendum e delle proposte di progetti di legge di iniziativa popolare**.

Con una norma transitoria si prevede che a decorrere **dal 1° luglio 2021** e fino alla data di operatività della piattaforma le firme necessarie per uno dei referendum di cui agli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge possono essere **accolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata**.

Per quanto riguarda le modifiche a regime, si estende l'ambito di applicazione della piattaforma che - a seguito delle modifiche - riguarda la raccolta delle firme degli elettori da effettuare anche mediante SPID e sistemi analoghi per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 (abrogativo), 132 (variazioni territoriali) e 138 (modifiche costituzionali) della Costituzione e per la proposta dei progetti di legge di iniziativa popolare (articolo 71 della Costituzione).

La procedura prevede che la piattaforma per la raccolta delle firme digitali sia tenuta a mettere a disposizione del sottoscrittore le specifiche indicazioni previste dalla legge; la piattaforma acquisisce quindi i dati del sottoscrittore. Una volta acquisita la proposta la piattaforma le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata.

Entro due giorni la piattaforma deve rendere disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum.

Ad un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è demandata in particolare la **definizione delle caratteristiche tecniche**, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma e di operatività per i promotori, i casi di malfunzionamento e di suo superamento.

All'Ufficio centrale per il referendum compete la verifica della validità delle firme raccolte elettronicamente secondo le modalità che saranno definite dal DPCM.

Il D.P.C.M. dovrà, inoltre, individuare:

- le modalità di accesso alla piattaforma;
- le tipologie di dati oggetto di trattamento,
- le categorie dei soggetti interessati;
- più in generale, le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679, in tema di trattamento dei dati personali.

Infine, si prevede che i **certificati elettorali rilasciati mediante PEC** o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico o come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa.

Disciplina transitoria dal 1° luglio 2021

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 344 della legge 178/2020 che attualmente consente di raccogliere, **a regime dal 1° gennaio 2022**, le sottoscrizioni in forma digitale o con le modalità di cui all'articolo 20 del CAD, in alternativa alla raccolta tramite la piattaforma.

La disposizione in esame anticipa tale decorrenza prevedendo che **a decorrere dal 1° luglio 2021** e fino alla data di operatività della piattaforma di raccolta delle firme digitali, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 (abrogativo), 132 (modificazioni territoriali) e 138 (costituzionale) della Costituzione nonché per i progetti di legge di iniziativa popolare (art. 71 Cost.) possono essere raccolte **anche mediante documento informatico**, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un "*riferimento temporale validamente opponibile ai terzi*".

La disposizione prevede inoltre che siano i promotori della raccolta (di referendum o di proposta di legge di iniziativa popolare) a predisporre un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste dalla legge (e in particolare dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352) e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita

del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.

La disposizione specifica che le firme elettroniche qualificate raccolte **non sono soggette all'autenticazione** prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

1.10. L. N. 108/2021 - Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative

L'**articolo 39-septies**, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società **start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata**, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (13 luglio 2021) e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi del descritto articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, **restino validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel Registro delle imprese.**

Il **comma 2** dispone che fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società in questione che siano successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dal 14 luglio 2021), **si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del Codice civile**, a norma del quale le modificazioni dell'atto costitutivo sono **deliberate dall'assemblea dei soci e il verbale è redatto da notaio.**

È altresì prevista l'applicazione dell'articolo 2436 del Codice civile, per cui il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto - entro trenta giorni - previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il **comma 3** reca una norma sui **compensi spettanti ai notai** per le attività di cui sopra, prevedendo che esso sia determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

Tale sezione del decreto si riferisce proprio al caso del verbale di assemblea e alle deliberazioni di organi sociali di società, associazioni, consorzi ed enti in genere, oltre ad altre ipotesi analoghe, e prevede un **compenso da 600 a 4.000 euro.**

1.11. L. N. 108/2021 - Violazione degli obblighi di transizione digitale

L'**articolo 41** introduce un articolato **procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.**

In primo luogo, le violazioni, **accertate dall'AgID**, rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Inoltre, all'accertamento delle violazioni consegue l'irrogazione da parte dell'AgID di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro** per:

- mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni o trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri;
- violazione dell'obbligo di accettare i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico;
- mancata disponibilità di dati in formato elettronico entro la data stabilita dal Presidente del Consiglio;
- l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati;
- violazione dell'obbligo di utilizzare esclusivamente identità digitali per l'identificazione degli utenti dei servizi on-line;
- violazione dell'obbligo di rendere disponibili i propri servizi in rete;
- non ottemperanza al rispetto delle regole in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali e in materia di caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud.

Durante l'esame presso la camera dei deputati sono state **aggiunte le seguenti ulteriori violazioni** (sottoposte alla medesima sanzione pecuniaria):

- violazione dell'obbligo di consentire agli utenti di esprimere soddisfazione per i servizi in rete;
- mancata comunicazione agli interessati delle modalità per esercitare in via telematica il diritto dei partecipanti al procedimento di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti;
- realizzazione del fascicolo informatico del procedimento senza garantire la possibilità di essere direttamente consultato dalle amministrazioni coinvolte e dagli;
- mancata disponibilità di accesso ai documenti informatici conservati per legge dalle PA per i quali cessa l'obbligo di conservazione a carico di cittadini e imprese.

In terzo luogo, si prevede l'intervento sostitutivo del Governo nei confronti dell'amministrazione inadempiente con la **nomina di un commissario ad acta**.

Infine, si attribuisce all'AgID il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni centrali e locali devono effettuare le migrazioni dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici verso le strutture previste che garantiscono i necessari requisiti di sicurezza e affidabilità.

1.12. L. N. 108/2021 - Semplificazioni in materia di assegni

L'**articolo 55-ter**, inserito dalla Camera dei deputati, reca disposizioni sulla **circolazione degli assegni mediante copia informatica**.

In particolare, si consente di **utilizzare la firma digitale per attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo**, nel caso il girante per l'incasso sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

Più in dettaglio, la disposizione in commento integra l'articolo 66 delle norme sugli assegni bancari, dettate dal R.D. n. 1736 del 1933, il quale dispone che, salvi gli assegni bancari al portatore, **qualsiasi assegno bancario può essere emesso in diversi esemplari** (duplicati).

Inoltre, l'articolo 66 prevede che le copie informatiche di assegni cartacei **sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte**, se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia (D.M. 3 ottobre 2014, n. 205 e regole tecniche della Banca d'Italia).

Le norme in esame **aggiungono tre commi** alla fine dell'articolo 66, in particolare prevedendo che **il girante** per l'incasso possa attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale, quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

Inoltre, la **banca negoziatrice delegante** assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche sopra menzionate, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Infine si dispone che il girante per l'incasso debba inviare alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

1.13. L. N. 108/2021 - Modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo

Il **Titolo VI** della legge di conversione in commento (artt. 61 – 63-bis), che introduce alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che reca le norme generali sul procedimento amministrativo.

L'**articolo 61** introduce alcune modifiche in materia di **poteri sostitutivi** attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere.

Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa.

In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'**attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio**, oltre che su istanza del privato.

In dettaglio l'articolo 61 modifica l'articolo 2 della legge n. 241/1990 che disciplina la conclusione del procedimento, con la finalità, esplicitata nella relazione illustrativa, di **rafforzare il potere sostitutivo** già previsto dalla legge nei casi di mancato rispetto del termine per provvedere.

Ai sensi del vigente art. 2, co. 9-bis e seguenti, L. 241/1990, infatti, qualora il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, **l'interessato può rivolgersi ad una figura interna all'amministrazione**, titolare del potere sostitutivo, che appunto si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente e conclude il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario.

In ogni caso, il provvedimento finale deve essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

A tale disciplina sono apportati due correttivi.

Con la modifica introdotta dalla **lettera a)** al comma 9-bis, primo periodo, del citato articolo 2, è introdotta la facoltà per l'organo di governo di individuare, ai fini dell'attribuzione del potere, "un'unità organizzativa", in luogo di una figura apicale dell'amministrazione.

Ciascuna amministrazione potrà quindi scegliere tra una figura apicale ovvero un'unità organizzativa. Conseguentemente, viene precisato, al terzo periodo, che l'indicazione del soggetto "o dell'unità organizzativa" è oggetto di un obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

La **lettera b)** sostituisce integralmente il comma 9-ter dell'articolo 2, il quale, nella formulazione previgente al decreto, garantisce al privato in attesa del provvedimento dell'amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, la possibilità di **rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo** (individuato ai sensi del comma precedente) affinché concluda il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario. Con la modifica, oltre ad introdurre il riferimento all'unità organizzativa in alternativa al responsabile individuale, è introdotta la possibilità, che decorso il termine, il potere sostitutivo possa essere **attivato anche d'ufficio** e non più, come finora, solo su istanza del privato interessato.

L'**articolo 62** introduce, nei casi di formazione del **silenzio assenso**, l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'**attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda** entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una **autodichiarazione del privato**.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la finalità della norma è "*consentire la piena operatività e il rafforzamento dell'efficacia del silenzio assenso*" riconoscendo il diritto dell'interessato ad un'attestazione che ne dimostri l'avvenuta formazione.

A tal fine la disposizione in esame introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 20 della legge n. 241/1990 che include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa, generalizzando il ricorso all'istituto.

Si ricorda che tale norma stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte, esclusi quelli per i quali opera la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), volti al rilascio di provvedimenti amministrativi, «*il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda*», se la stessa amministrazione non comunica all'interessato, nel termine per provvedere (indicato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 della medesima L. 241/1990), il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall'istanza, non indice una conferenza di servizi.

I termini per la formazione del silenzio assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Nei casi in cui equivale ad accoglimento della domanda, **il silenzio ha valore di provvedimento** e, pertanto, l'amministrazione può, in via di autotutela, annullare o revocare l'atto implicito di assenso (art. 20, comma 3, L. 241 del 1990).

La disciplina del silenzio assenso opera dunque attualmente in sostanza come un **incentivo a provvedere**, ma non offre totale certezza al privato in merito alla valutazione compiuta da parte dell'amministrazione sull'istanza presentata dall'interessato.

Con il **nuovo comma 2-bis** si intende **ridurre i profili di incertezza** riconoscendo in capo all'istante la possibilità di richiedere all'amministrazione una **attestazione telematica che dichiari l'intervenuto accoglimento della domanda**.

In base alla disposizione, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una **dichiarazione del privato** ai sensi dell'art. 47 del D.O.R. n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

L'**articolo 63**, modificato dalla Camera dei deputati, **riduce da diciotto a dodici mesi** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'**annullamento di ufficio** dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, che disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l'annullamento

d'ufficio, con il quale l'amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado. L'annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge. Secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che ha effetti ex tunc, sono:

a) l'**illegittimità originaria del provvedimento**, ex art. 21-octies comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;

b) l'**interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione**, diverso dal mero ripristino della legalità;

c) l'**assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari**.

Ne risulta che l'annullamento è **provvedimento discrezionale**, chiamato a ponderare l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.

L'esercizio di questo potere discrezionale non esime l'amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti.

Ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/2000, l'annullamento d'ufficio va adottato «**entro un termine ragionevole**», decorso il quale l'amministrazione decade dal potere.

Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento legittimo di coloro ai quali il provvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.

Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) ha specificato che **tale termine non deve essere comunque superiore a diciotto mesi** dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formati a seguito di silenzio-assenso.

La disposizione in esame **abbrevia tale termine a dodici mesi**, motivando nella relazione illustrativa del provvedimento che ciò è funzionale a "*consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico*".

Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati per ragioni di coerenza interna del testo normativo, la modifica del termine da diciotto a dodici mesi è stata introdotta anche al comma 2-bis dell'articolo 21-nonies, il quale dispone che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, «*possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1*».

L'**articolo 63-bis**, inserito dalla Camera dei deputati, al comma 1 introduce i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'articolo 3 della L. n. 168/2017 (*Norme in materia di domini collettivi*).

2. CYBERSICUREZZA - Pubblicata la L. n. 109/2021, di conversione del D.L. n. 82/2021 - In vigore le nuove regole per proteggersi dalle minacce informatiche

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, la **Legge 4 agosto 2021, n. 109**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**".

In particolare la legge disciplina l'insieme delle attività necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Nasce l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** che opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze di polizia o di enti pubblici, nonché delle Forze armate (art. 5, comma 5).

L'Agenzia ha **personalità giuridica** di diritto pubblico ed è dotata di **autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria**, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame (art. 5, comma 2).

Presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il **Nucleo per la cybersicurezza**, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla

prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento (art. 8, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

3. ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI - Differimento delle scadenze di versamento dei contributi previdenziali al 15 settembre - Le indicazioni dell'INPS

L'articolo 9-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, **ha disposto la proroga**, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, **al 15 settembre 2021 senza maggiorazione**.

La proroga - come comunicato dall'INPS con **messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021** - si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la **Gestione speciale degli esercenti attività commerciali** e per la **Gestione speciale degli artigiani**, nonché per i **professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Sono, pertanto, **differiti alla data del 15 settembre 2021** i termini di versamento delle somme dovute:

- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per completezza di informazione, l'INPS segnala che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell'INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, **il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021** aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito al 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2731/2021 clicca qui.](#)

4. CONTRIBUTI VOLONTARI AGRICOLI - Dall'INPS aliquote e calcolo dell'importo per il 2021

Con la **circolare n. 114 del 28 luglio 2021** l'INPS fornisce i dettagli sui contributi volontari dovuti per le varie categorie di **lavoratori agricoli**, distinti in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza.

In particolare, il documento di prassi si riferisce ai seguenti soggetti:

- **lavoratori agricoli dipendenti;**
- **coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;**
- **coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;**
- **soggetti a cui si applicano i contributi integrativi volontari** (art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971).

Per quanto riguarda i **lavoratori agricoli dipendenti** l'aliquota da applicare ai contributi volontari dovuti per il 2021 è quella stabilita per il Fondo pensione lavoratori dipendenti in vigore **dal 1° gennaio 2021 fissata al 29,50 per cento**.

Più nel dettaglio, la circolare INPS indica le aliquote e i coefficienti di riparto, con decorrenza dall'inizio dell'anno in corso, così come viene riportato nella tabella seguente.

Con riferimento ai **coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali**, i contributi volontari vengono corrisposti in base a quattro classi di reddito medio giornaliero.

Anche in questo caso l'INPS fornisce una tabella riassuntiva con i valori in vigore dal 1° gennaio 2021.

Per gli **operai agricoli a tempo determinato e indeterminato**, l'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è uguale a quello che si applica ai contributi obbligatori.

Sono quindi commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale bisogna applicare l'aliquota IVS in vigore nel 2021 per il FPLD, ossia **29,50 per cento**, di cui il 29,39 per cento come quota pensione e 0,11 per cento come aliquota base.

Per i **coloni e mezzadri** reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria le modalità di calcolo si differenziano in base al momento dell'autorizzazione, se prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, n. 184 che ne stabilisce le modalità di determinazione. Per i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare numero 114.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 114/2021 clicca qui.](#)

5. CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALI - NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE - I chiarimenti dell'INPS

In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la **sentenza n. 14257/2019** e consolidatosi, da ultimo, con la **sentenza n. 5541/2021**, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all'effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell'iniziale inquadramento ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell'Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, **dovranno basarsi sul presupposto che l'omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell'attività svolta non potrà essere più equiparata all'inesatta dichiarazione** (per cui non potrà più rilevare ai fini dell'adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese, come sopra riportato, esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

Relativamente al contenzioso in essere nella materia in argomento si provvederà, con successivo messaggio, a fornire indicazioni operative alle Strutture territoriali.

Lo comunica l'INPS con la **circolare n. 113 del 28 luglio 2021**.

La Corte di Cassazione - ricorda l'INPS - ha mutato il proprio orientamento con la **sentenza n. 14257/2019** (Camera di Consiglio del 21 marzo 2019), depositata in Cancelleria in data 24 maggio 2019 e, da ultimo, con la **sentenza n. 5541/2021** (Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020), depositata in Cancelleria in data 1° marzo 2021, nella quale, tra l'altro, si afferma che "*non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione alle Sezioni Unite*", richiamando i seguenti principi:

- l'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di **variazione della classificazione dei datori di lavoro** producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato;
- la **retroattività degli effetti** della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell'attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l'inoltro di dichiarazioni inesatte;
- la **condotta omissiva** intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa "*deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccezionale della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 113/2021 clicca qui.](#)

6. TERZO SETTORE - Individuati i criteri e i limiti delle attività diverse "strumentali" o "secondarie"

Dopo mesi di attesa, è stato finalmente pubblicato il decreto riguardante l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021, il **Decreto 19 maggio 2021, n. 107**, recante "**Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse**".

Secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore - CTS) gli enti del Terzo settore possono esercitare **attività diverse da quelle di interesse generale** di cui all'articolo 5, **a condizione che:**

- a) **l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;**
- b) **siano secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita la Cabina di regia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto in questione con il quale vengono individuati **i criteri e i limiti** ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di **attività diverse da quelle di interesse generale** di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 117/2017.

Il decreto si riferisce, dunque, alle attività "*secondarie e strumentali*" (art. 6, CTS) rispetto a quelle di "*interesse generale*" (art. 5, CTS) che, "indipendentemente dal loro oggetto", gli ETS possono esercitare "*per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite*".

Non è, quindi, il **tipo di attività** a fare la differenza ma solo **la loro funzione**, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di terzo settore.

Si tratta di un provvedimento importante anche in vista delle modifiche statutarie che molti ETS dovranno fare entro il 31 maggio 2022.

Qualsiasi attività che sia considerabile "*strumentale*" all'esercizio di quella esercitata in via principale dall'ente, definibile come istituzionale e di interesse generale, può essere considerata ad essa "*secondaria*" e ricompresa in quanto dettato dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Secondo quanto stabilito dagli **articoli 2 e 3 del decreto**, le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017:

- 1) **si considerano strumentali** rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo (art. 2);
- 2) **si considerano secondarie** rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, **ricorra una delle seguenti condizioni:**
 - a) i **relativi ricavi** non siano superiori al 30% **delle entrate complessive** dell'ente del Terzo settore;
 - b) i **relativi ricavi** non siano superiori al 66% **dei costi complessivi** dell'ente del Terzo settore.

L'ente del Terzo settore può **scegliere uno dei due criteri**, che dovrà poi essere indicato nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Siamo quindi in presenza di **criteri alternativi** ed è sufficiente il rispetto di uno dei due affinché lo svolgimento delle predette attività diverse, che sostanzialmente è finalizzato all'auto-finanziamento dell'ente, sia considerato legittimo.

Si sottolinea che, ai fini di questo calcolo "**per ricavi**" si intendono le entrate da corrispettivo per beni o servizi ceduti o scambiati dall'Ets. Si considerano, invece, "**entrate complessive**" quelle derivanti da quote e contributi associativi, da erogazioni liberali e gratuite, da lasciti testamentari, i contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, le attività di raccolta fondi e le somme ricevute tramite il 5 per mille.

Il **carattere secondario** delle "**attività diverse**" va documentato, da parte dell'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore, evidenziando **quale dei due criteri viene utilizzato**.

Ai fini del **computo della percentuale di cui alla lettera b)**, rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

- a) i **costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro** di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
- b) le **erogazioni gratuite di denaro** e le **cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi**, per il loro valore normale;
- c) la **differenza tra il valore normale** dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria **e il loro costo effettivo** di acquisto (art. 3, comma 3).

Ai fini del **computo delle percentuali** di cui alle lettere a) e b), del punto 2, **non sono considerati**, nè al numeratore nè al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi (art. 3, comma 4).

Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui al punto 2, lettere a) e b), del punto 2, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo:

- a) di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, **apposita segnalazione** all'ufficio del Registro unico nazionale (RUNTS) territorialmente competente, nonchè, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 4, comma 1);
- b) di adottare, **nell'esercizio successivo**, *"un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente"* (art. 4, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. ONLUS - Obbligo di redigere il bilancio sociale 2020 anche se non ancora trasformate in ETS - Chiarimenti dal Ministero del lavoro

Le Fondazioni / ONLUS, sono tenuti alla redazione del bilancio sociale, con riferimento all'**esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020, anche se non ancora trasformate in "Enti del Terzo Settore" (ETS)**. E questo nonostante il persistere dei registri di settore nelle more dell'operatività del RUNTS; il persistere della disciplina del D.Lgs. n. 460/1997 e la mancata previsione in tale decreto di obblighi di redazione del bilancio sociale.

Lo ha chiarito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota del 3 agosto 2021, n. 11029**, emanata in risposta ad un quesito posto da una Associazione che chiedeva un **chiarimento sui soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale** di cui all'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo settore (CTS), applicabili per la prima volta, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 luglio 2019, con riferimento all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020.

L'Associazione chiedeva, in particolare, se a tale adempimento siano tenuti gli enti che, pur avendo raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 14 comma 1 citato, siano in possesso della qualifica di ONLUS.

La Nota ministeriale, in contrasto con la soluzione interpretativa proposta dall'ente istante, chiarisce innanzitutto che la disciplina degli ETS è volta a *"prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale"* (art. 3, comma 1 lett. a) nonché a *"disciplinare gli obblighi di ... rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche"* (art. 4, comma 1 lett. g).

Tale previsione, con riguardo al bilancio sociale, spiega il Ministero, trova una prima attuazione nell'art. 14, comma 1, del Codice degli ETS, il quale, senza distinguere tra le varie tipologie di enti, **pone tale onere informativo in capo a tutti gli enti del Terzo settore, sulla base del solo requisito dimensionale.**

Fanno eccezione le imprese sociali per le quali le corrispondenti disposizioni speciali recate dal D.Lgs. n. 112/2017 non prevedono esenzioni in capo agli enti di minori dimensioni.

Nello specifico, si ricorda che il citato art. 14 del CTS stabilisce che gli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro devono**

depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, **e pubblicare** nel proprio sito internet, **il bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con il citato decreto ministeriale del 4 luglio 2019, recante *Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore*.

Pertanto, **indipendentemente dalle caratteristiche, dalla tipologia o dal regime particolare**, se un ente sia ricompreso nel Terzo settore e ad esso siano applicabili i benefici derivanti da tale status **dovrà adempiere ai doveri di conoscibilità, rendicontazione sociale e trasparenza che tale situazione comporta, laddove raggiunga le soglie dimensionali di legge**.

Come chiarito nel paragrafo 1 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, *"il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega"*.

Con riguardo, poi, al profilo soggettivo degli Enti del Terzo settore e all'inclusione a pieno titolo delle ONLUS tra essi, l'art. 101 del Codice, al comma 3, prevede che *"Il requisito dell'iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*.

Tali registri sono espressamente elencati al comma 2 dello stesso articolo: *"si tratta dei "registri Onlus, Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale"*.

Tale iscrizione, che riguarda quindi anche le ONLUS, consente agli enti iscritti nei citati registri di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 460/1997 ma anche delle ulteriori previsioni già vigenti contenute nel Codice (ad es. l'accesso alle risorse di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, consentito anche alle fondazioni del Terzo settore, ovvero, nelle more dell'avvio del RUNTS, aventi la qualifica di Onlus).

In tal senso – chiosa il Ministero – *"si ritiene non particolarmente rilevante che il D.Lgs. n. 460/1997 nulla preveda in materia di bilancio sociale, essendo pacifico che tale modalità di rendicontazione sociale costituisce come già rappresentato un'innovazione propria della riforma e tenendo presente le caratteristiche del suddetto decreto legislativo di natura eminentemente fiscale"*.

Come non sembrano particolarmente rilevanti ai fini della questione – conclude il Ministero – le differenze emergenti tra la disciplina della trasmigrazione dei dati prevista dall'art. 54 del Codice con riferimento alle OdV e alle APS e le modalità di iscrizione previste per le ONLUS, specificate nel decreto attuativo, in quanto nessuna conseguenza hanno sugli obblighi di trasparenza in capo ai suddetti enti, tutti, come già detto, considerati ex lege quali Enti del Terzo settore.

Quanto alla mancanza di uno specifico riferimento alle ONLUS all'interno della frase segnalata, contenuta nella pagina informativa del Cantiere Terzo settore, deve ritenersi sufficiente il riferimento agli Enti del Terzo settore, tra i quali, come già detto, sono espressamente ricomprese, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, anche le ONLUS.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 11029/2021 clicca qui.](#)

8. D.LGS. N. 231/2001 - A 20 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE Confindustria aggiorna le Linee Guida in materia di Modelli Organizzativi

Il **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** è una norma che disciplina la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni**.

Con questo provvedimento viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per taluni reati commessi da persone fisiche operanti al loro interno.

Tale responsabilità si applica ad un numero sempre più ampio di reati, tra cui ad esempio i reati societari, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati sulla sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, e da ultimo, i reati di corruzione tra privati.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002, è stata approvata dal Ministero di Giustizia nel giugno 2004.

Successivamente il primo aggiornamento, ha riguardato l'ambito delle aree a rischio reato, i protocolli preventivi e l'Organismo di Vigilanza, ulteriori aggiustamenti sono poi stati apportati in considerazione delle prime esperienze applicative realizzate dalle associazioni e dalle imprese, e a seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo anche ad altre fattispecie di reato.

Dopo quello del 2008, l'ultimo aggiornamento risale al marzo 2014.

Dopo sette anni dalle ultime modifiche, **a vent'anni dall'entrata in vigore**, si è arrivati ad una nuova versione del documento che ha ottenuto anche l'approvazione del ministero della Giustizia e che tiene conto delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute dopo la revisione del mese di marzo 2014.

Con lo scopo di fornire un aiuto alle imprese **Confindustria** ha, infatti, pubblicato nel **giugno 2021** un nuovo aggiornamento delle **"Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"**.

Le Linee Guida forniscono alle imprese **indicazioni di tipo metodologico** su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese, infatti, ogni modello organizzativo per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa.

Il rischio reato di ogni impresa, infatti, è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa, non solo dimensionale, dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra la Parte generale e Parte speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della **Parte generale** riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

Sempre nella Parte generale, sono stati introdotti un paragrafo dedicato al **whistleblowing**, tenuto conto delle novità introdotte dalla L. n. 179/2017, e uno alle c.d. **DNF** (dichiarazioni di carattere non finanziario), previste dal D. Lgs. n. 254/2016.

La **Parte speciale**, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una profonda rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

L'impostazione delle Linee Guida rimane sostanzialmente immutata con l'individuazione, per ogni categoria di reato, delle aree a rischio (diretta ed indiretta) e dei controlli preventivi. L'elencazione si è ovviamente arricchita degli **ulteriori reati presupposto** introdotti dopo il 2014 (come i reati tributari ed il contrabbando).

LINK:

[Per scaricare il testo completo delle nuove Linee guida approvate a giugno 2021 clicca qui.](#)

9. SOCIETA' NON QUOTATE - Il CNDCEC ha aggiornato il documento relativo ai verbali del Collegio sindacale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha **completato l'aggiornamento** del documento **"Verbali del Collegio sindacale di società non quotate"**, che rappresenta una rielaborazione approfondita del precedente documento **"Verbali e procedure del collegio sindacale"**, diffuso ad aprile 2016.

Il documento raccoglie **55 esempi di verbali** predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento della propria **attività di vigilanza**, sin dal momento del loro insediamento.

Le 55 bozze di verbali sono suddivise in 6 sezioni relative a:

- insediamento del collegio sindacale;
- attività di vigilanza;
- riscontro di gravi irregolarità;
- operazioni sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie e di liquidazione;
- crisi d'impresa.

Il **primo aggiornamento** del documento, pubblicato lo scorso maggio in prossimità della stagione dedicata all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2020, aveva anticipato i seguenti verbali:

- 1) il verbale relativo alla **riunione del Collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione di bilancio** ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, C.C.;
- 2) il verbale relativo alla **proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale**;
- 3) il verbale relativo alla **presa d'atto della proposta di applicazione della disciplina** di cui all'art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Contestualmente, sono stati **pubblicati utili schemi** per la redazione della relazione dei sindaci redatta ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, C.C. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2020.

Infine, con riferimento alle **modalità di riunione** del Collegio sindacale, è possibile effettuare le riunioni con modalità di **collegamento a distanza fino al 31 luglio 2021**, tenendo conto delle misure di contenimento imposte dalla situazione di emergenza conseguente all'epidemia di Covid-19.

Gli schemi di verbale sono stati così integrati, prevedendo che l'intervento nella riunione potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio tali da garantire, tra l'altro, l'identificazione degli intervenuti, la partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Tutti i **testi** sono riportati in **formato Word** in modo da consentirne la consultazione e l'immediata utilizzazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

10. LAVORO AGILE - Nuove indicazioni dal Ministero del lavoro

Considerato che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente **prorogato fino al 31 dicembre 2021** dal Decreto-Legge n. 105, del 23 luglio 2021, in conformità alle intese raggiunte nell'ambito delle Conferenza dei Direttori generali tenutasi il 30 luglio 2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **circolare n. 9 del 2 agosto 2021**, fornisce nuove **disposizioni in materia di lavoro agile**.

Il **Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52** (c.d. "*Decreto Riapertura*"), recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla **legge 17 giugno 2021 n. 87**, ha assorbito, lasciandone inalterato il contenuto, le disposizioni inserite nel D.L. n. 56/2021 (abrogato) relative alla disciplina dello *smart working* nella Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stata estesa la possibilità di **ricorrere all'attivazione del lavoro agile in forma semplificata** - di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020 - sino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei singoli contratti collettivi e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021**. Di conseguenza, può proseguire, sino al termine sopra indicato, il ricorso allo *smart working* **senza l'obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore**.

Il menzionato D.L. n. 52/2021 ha, inoltre, modificato l'art 263 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, sopprimendo la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile.

Conseguentemente le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad organizzare "*il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate (...) a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.*"

In sintesi, il legislatore **ammette, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart working in forma semplificata fino, al più tardi, al 31 dicembre 2021**, svincolando il ricorso allo stesso da una percentuale prestabilita e ancorandolo, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.

Alla luce del quadro normativo vigente - ricorda il Ministero - si è avviato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per l'aggiornamento delle "*Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei*

dipendenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali che riprenderà all'inizio del mese di settembre.

Pertanto, nelle more dell'adozione del suddetto Protocollo e dell'emanazione del decreto del Segretario generale di attuazione della nuova disciplina in materia di lavoro agile con le modalità semplificate e considerato che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 105/2021, in aderenza alle intese raggiunte nell'ambito delle Conferenze dei Direttori generali tenutesi il 30 luglio 2021, il Ministero fornisce le seguenti **indicazioni in materia di lavoro agile**.

Dal 1° agosto al 15 settembre **massimo uso del lavoro agile** nel rispetto di **regolarità, continuità, efficienza e qualità nei servizi** ai cittadini e alle imprese.

I responsabili delle strutture dirigenziali di livello generale, sentiti i dirigenti di riferimento, adibiscono al lavoro agile il personale ad essi assegnato con le modalità semplificate, assicurando **per il periodo dal 1 agosto 2021 al 15 settembre 2021** le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, purché l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2021 clicca qui.](#)

11. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - Criteri per l'applicazione delle tariffe di base giornaliera - I chiarimenti dal Dipartimento delle Finanze sul frazionamento della tariffa

Fino ad un massimo di 9 ore, la tariffa giornaliera deve essere frazionata per 24 ore. Superato tale periodo, è dovuto l'importo riferito all'occupazione per l'intero giorno.

È quanto precisa il Dipartimento delle Finanze con la **risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2018**, in relazione all'occupazione del suolo pubblico per periodi inferiori all'anno.

Ricorda il Dipartimento che, con la **legge 27 dicembre 2019, n. 160** (Legge di bilancio 2020) sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

- il primo, di portata generale, regolato dai commi 816 e seguenti, si riferisce all'**occupazione, anche abusiva, delle aree demaniali appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico**. Colpita anche la pubblicità, anche abusiva, effettuata tramite strutture installate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, se visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale oppure all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato
- il secondo, previsto dai commi 837 e seguenti, è circoscritto all'**occupazione delle aree e degli spazi demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane**, riservati allo svolgimento di mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI).

Con la **risoluzione n. 6/DF/2021** il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a quest'ultimo canone, il cosiddetto "**Canone patrimoniale**", con particolare riferimento alla corretta interpretazione del comma 843 dell'art. 1, laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle **tariffe per l'occupazione di suolo pubblico** previste dal comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

In particolare il dubbio riguarda il **frazionamento della tariffa**. Si chiede se la somma deve essere divisa per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 oppure frazionata per un massimo di 9 ore come sostenuto da diversi regolamenti comunali.

Il Dipartimento ritiene corretta la prima ipotesi.

Il comma 842 fissa le tariffe giornaliere *standard* applicabili dai comuni sul base del numero dei loro abitanti.

Il comma successivo si occupa degli stazionamenti temporanei e stabilisce che le amministrazioni comunali e le città metropolitane applicano le suddette tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9,

in relazione all'orario effettivo di utilizzo dell'area e sulla base della superficie occupata, e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone in questione (comma 837), esenzioni e aumenti fino a un massimo del 25% rispetto gli importi *standard*.

Inoltre, per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento del canone complessivo.

La norma, in pratica, mette alcuni paletti agli enti locali consentendo loro di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione, ma solo fino a un limite massimo di 9 ore, superato il quale è dovuta la somma stabilita per l'intero giorno.

Quindi, tornando al quesito, per effettuare l'esatto calcolo della tariffa, occorre **suddividere l'importo per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.**

Per maggior chiarezza, la risoluzione riporta anche un **esempio di calcolo** sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro:

euro 2 x 10 mq = euro 20/24h = euro 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = euro 7,47

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 6/DF clicca qui.](#)

12. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Novità per categorie 2-bis, 4 e 6 e per responsabile tecnico - Tre deliberazioni del Comitato Nazionale

Il Comitato nazionale Gestori ambientali, con **tre deliberazioni datate 28 luglio 2021**, è intervenuto sulle iscrizioni nelle **categorie 2-bis, 4 e 6** e sui **requisiti del responsabile tecnico**.

In particolare:

1) con la **Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021**, recante "*Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020*", ha deliberato in merito all'**adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis** a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, definendo le **modalità di gestione dei rifiuti** elencanti nell'allegato *L-quater* e provenienti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) con la **Deliberazione n. 8 del 28 luglio 2021**, recante "*Modulistica per il rinnovo dell'iscrizione nella categoria 6*", ha definito la **modulistica** per il **rinnovo**, tramite modalità telematica, dell'**iscrizione all'Albo nella categoria 6** per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea;

3) con la **Deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021**, recante "*Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017*", ha apportato modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 (relativamente ai requisiti del responsabile tecnico) prevedendo che nel **calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio** - di cui all'art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 - possa essere **detratto il periodo di sospensione delle verifiche**.

12.1. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 - Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis - Indicazioni dal Comitato Nazionale

Il Comitato nazionale Gestori ambientali, con **deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021** - che **entrerà in vigore il 1° settembre 2021** - ha ritenuto opportuno definire le modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'Allegato *L-quater* e provenienti dalle attività non domestiche riportate nell'Allegato *L-quinquies* e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. n. 116/2020.

1) I soggetti iscritti o che intendono iscriversi alla **categoria 4** dell'Albo per l'attività di **raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi**, possono trasportare i rifiuti elencati nell'Allegato *L-quater* e prodotti dalle attività riportate nell'Allegato *L-quinquies*, allegati alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

2) I soggetti iscritti o che intendono iscriversi alla **categoria 2-bis** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in qualità di **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** e che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare anche tutti i rifiuti urbani elencati nell'allegato *L-quater* e prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies*, allegati alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

In entrambi i casi, i soggetti indicati sopra devono presentare **apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente**.

I soggetti già iscritti all'Albo, che operano ai sensi della **deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020**, possono continuare a trasportare i codici dell'EER già autorizzati di cui all'Allegato *L-quater*.

Si ricorda che con la precedente Deliberazione n. 4/2020, il Comitato Albo Gestori Ambientali aveva chiarito che i soggetti iscritti nelle **Categorie 4 e 2-bis dell'Albo** per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies*, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, potevano effettuare anche la raccolta e il trasporto dei rifiuti divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 7/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Allegato L-quater clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'Allegato L-quinquies clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 116/2020 clicca qui.](#)

12.2. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Modulistica per il rinnovo dell'iscrizione nella categoria 6

Il Comitato nazionale Gestori ambientali, con **deliberazione n. 8 del 28 luglio 2021**, ha approvato il modello di domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo in **categoria 6**, per le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea.

Si tratta delle imprese che intendono effettuare il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti che ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenute all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Ricordiamo che con la **deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016**, in vigore dal 15 ottobre 2016, il Comitato Nazionale ha stabilito i criteri, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 e che successiva **circolare n. 149 del 2 febbraio 2017** lo stesso Comitato Nazionale ha diramato chiarimenti in merito alla documentazione da allegare alla domanda di iscrizione con particolare riferimento alla legalizzazione e alla traduzione in lingua italiana.

La documentazione da allegare alla domanda d'iscrizione nella categoria 6 deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana.

Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 6 presentano domanda esclusivamente con modalità telematica:

- alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sedi secondarie in Italia o eleggano domicilio in Italia, oppure
- ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa.

Con l'attuale deliberazione n. 8/2021 è stato approvato il modello di domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo per la categoria. N. 6

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 8/2021 clicca qui.](#)

12.3. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Ancora una proroga della validità delle iscrizioni

Il Comitato nazionale Gestori ambientali, con **circolare n. 9 del 29 luglio 2021** (emanata in sostituzione della circolare en. 6 del dell' 11 maggio 2021), nel ricordare che lo stato d'emergenza è stato nuovamente prorogato, con il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 **fino al 31 dicembre 2021**, ricorda che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2021 o il 31 dicembre 2021, **conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022**, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto..

Resta inteso che per il **legittimo esercizio dell'attività** oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fidejussione, o appendice alla fidejussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 luglio 2021;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Le imprese possono **verificare la scadenza delle proprie iscrizioni** all'interno della propria area riservata sul sito web dell'Albo nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/2021 clicca qui.](#)

13. MISURE A SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI - Domande al via dal 22 settembre

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato il testo del **decreto direttoriale 3 agosto 2021** che fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto 18 dicembre 2020, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2021.

Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le risorse disponibili sono pari a euro 5.000.000,00.

Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, di nuova o recente costituzione **operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori**, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere **almeno una delle attività riportate nell'elenco dei codici ATECO ammessi**, integrato con decreto 18 maggio 2021, come risultante dal codice "prevalente" di attività comunicato al Registro delle imprese.

Il fondo prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto** riconosciuti nella misura massima del **50 per cento** delle spese ammissibili, nel limite di **cinque milioni di euro per l'anno 2020**, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti **made in Italy** di alto contenuto artistico e creativo.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di **procedura valutativa con procedimento a sportello** e le domande presentate nell'ultima giornata di apertura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, saranno considerate **sospese** dalla procedura di valutazione, in attesa dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria, totale o parziale e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano **decadute**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco dei codici ATECO ammessi ai benefici clicca qui.](#)

14. BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+ - Da settembre le domande per ottenere gli incentivi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato **risorse pari a 38 milioni di euro** in favore delle misure agevolative denominate **Brevetti+, Disegni+ e Marchi+**, alle quali le PMI potranno accedere a partire da settembre presentato le apposite domande.

Come previsto dal **Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023**, il Ministero dello sviluppo economico ha infatti emanato il **decreto di programmazione delle risorse per l'anno 2021 e pubblicato i nuovi bandi**.

L'intervento, previsto anche nell'ambito del PNRR, si pone l'obiettivo di favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:

- **dal 28 settembre** per il bando Brevetti+, che dispone di 23 milioni di euro;
- **dal 12 ottobre** per il bando Disegni+, che dispone di 12 milioni di euro;
- **dal 19 ottobre per il bando Marchi+**, che dispone di 3 milioni di euro.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 clicca qui.](#)

15. GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' - In arrivo finanziamenti agevolati - In attesa di decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2020, il **Decreto 5 luglio 2021**, con il quale vengono fissati i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo per il **sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria** in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a **euro 400.000.000,00 per l'anno 2021**, comprensive degli oneri di gestione.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo previsti dal presente decreto le **grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico**, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come definita al comma 3;
- b) presentano prospettive di ripresa dell'attività;
- c) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- d) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- e) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Possono altresì beneficiare dell'intervento del Fondo **le grandi imprese che si trovano in amministrazione straordinaria**.

I finanziamenti:

- a) avranno una **durata massima di cinque anni**;
- b) saranno concessi **entro il 31 dicembre 2021**;
- c) saranno concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, non superiore, alternativamente:
 - al doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile o
 - al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- d) saranno concessi a un tasso agevolato.

Le domande di finanziamento del Fondo potranno essere presentate a decorrere dalla data che verrà individuata con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è **subordinata alla notifica alla Commissione europea** del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA - Approvato il decreto-legge che proroga al 16 maggio 2022 la sua entrata in vigore - Prevista la introduzione dell'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa

Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce:

- **misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale,**
- **misure urgenti in materia di giustizia.**

Come specificato dal comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo, a fronte dell'aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

1. **si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del codice** della crisi d'impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
2. si introduce l'istituto della **"composizione negoziata della crisi d'impresa";**
3. si modifica la legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziata già previsti dal codice della crisi;
4. **si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta,** per sperimentare l'efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d'impresa.

L'istituto della **"composizione negoziata della crisi d'impresa"**, rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.

Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.

Si accede tramite una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

Sulla piattaforma è disponibile:

- una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese,
- indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per il piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test dovranno essere definiti con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

All'imprenditore si affianca **un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze,** al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa.

Sarà, inoltre, centrale il ruolo delle Camere di Commercio, presso le quali sarà istituita una piattaforma con parametri di allerta utili ad aiutare l'imprenditore a valutare il grado di difficoltà in corso evitando il dissesto, e sarà centrale il ruolo dei professionisti, quali dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, dei quali si terrà un elenco da cui attingere per seguire le imprese in difficoltà.

Nell'elenco potranno essere inserite anche figure manageriali con esperienza di ristrutturazione non iscritte ad Albi.

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

LINK:

[Per scaricare il testo della bozza del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Relazione illustrativa allo schema di decreto-legge clicca qui.](#)

17. DALL'EUROPA UNA NUOVA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE

La normativa europea sul tema della Revisione legale è stata **cambiata l'ultima volta nel 2014**, quando la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 ha modificato la precedente Direttiva 2006/43/CE.

Sono stati, infatti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 158 del 27 maggio 2014:

- la **Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014**, che modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e

- il **Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014**, sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Dopo altri otto anni (**per il 2022**) è prevista una nuova riforma europea della Revisione legale.

L'annuncio è stato dato il 27 maggio scorso, in occasione del webinar *Capital Markets Union after Wirecard*, dal Commissario europeo ai servizi finanziari, Mairead McGuinness.

Le motivazioni che stanno alla base dell'annuncio di voler predisporre una proposta di riforma europea della Revisione legale per il 2022 si basano su evidenze di inefficienza sistematica.

Ma **molte altre sono le problematiche da risolvere, quali:**

- l'**eccessiva concentrazione** del mercato della revisione,
- l'**effettiva indipendenza** del revisore,
- i potenziali **conflitti di interesse** che possono nascere nel momento in cui colui che esercita la revisione fornisce anche altre tipologie di servizi al cliente, e in generale in relazione all'effettiva capacità del revisore di svolgere in effettiva autonomia il compito richiesto dalla normativa.

L'inizio del processo di riforma è previsto per il settembre 2021, con delle consultazioni, **per esaurirsi e concretizzarsi** operativamente, secondo le previsioni, **nel 2022**.

Altre notizie in breve

1) LE NOVITÀ DELLA L. N. 106/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 73/2021 - L'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE AGGIORNA LE FAQ E IL VADEMECUM

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato gli **aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (FAQ)** con le novità introdotte in materia di riscossione dalla L. n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni- bis").

In particolare, la legge contiene la proroga fino al 31 agosto 2021:

- del termine finale di sospensione della notifica degli atti,
- delle procedure di riscossione,
- dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal D.L. n. 99/2021 (c.d. "Decreto Lavoro") poi confluito nella legge di conversione del decreto "Sostegni-bis".

Aggiornato anche il Vademecum.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e scaricare il comunicato stampa, il vademecum e le FAQ aggiornate clicca qui.](#)

2) INCENTIVI AUTO - PIATTAFORMA PRENOTAZIONI APERTA DAL 2 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2021

Al via **dal 2 agosto**, i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito dalla L. n. 105/2021.

Dalle ore 10 è possibile prenotare sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico i **bonus per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni** fino a 135 g/km di CO₂, con e senza rottamazione, mentre **dal 5 agosto** potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.

Ai fini del riconoscimento del contributo i veicoli devono essere omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione ed è obbligatorio rottamare un'auto di proprietà con un'anzianità di almeno 10 anni.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

3) PNRR E' ONLINE IL PORTALE UFFICIALE DEDICATO A "ITALIA DOMANI"

E' online il portale ufficiale dedicato a "Italia Domani", il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sul portale sono illustrati i contenuti del Piano e, attraverso delle schede molto intuitive, viene raccontato il percorso di attuazione tenendo conto del monitoraggio degli investimenti e delle riforme, riportando notizie in continuo aggiornamento sullo sviluppo degli interventi previsti.

Dal portale, inoltre, è possibile scaricare il testo integrale del Piano, insieme a molti altri utili documenti di approfondimento.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

4) NOTIFICHE DELL'APPELLO AL DOMICILIO DIGITALE DEL DIFENSORE

Le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso il domicilio digitale coincidente con l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, estratto da un pubblico registro, e, quindi, indistintamente, da quelli denominati INI-PEC e Re.G.Ind.E.

Così si è espressa la **Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 2460 del 3 febbraio 2021.**

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza clicca qui.](#)

5) DECRETO SOSTEGNI BIS - APPROFONDIMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella **circolare n. 12 del 3 agosto 2021** esamina le novità fiscali introdotte in fase di conversione del Sostegni-bis con la legge 23 luglio 2021 n. 106.

Il documento di prassi fornisce un quadro aggiornato della disciplina in materia di riscossione e insieme illustra il differimento al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021. Confermata anche la sospensione fino al 31 agosto 2021 dei termini di pagamento delle somme dovute all'agente della riscossione e delle attività di recupero.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

6) PROROGA DEI VERSAMENTI AL 15 SETTEMBRE - PLATEA DEI BENEFICIARI E CALENDARIO PER I PAGAMENTI RATEALI

Con un **comunicato stampa del 5 agosto scorso**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato:

- a) *quali sono i soggetti che possono spostare al 15 settembre il versamento delle somme dovute dal 30 giugno al 31 agosto 2021 in base alle proprie dichiarazioni annuali;*
- b) *come si applica la proroga in caso di versamenti rateali.*

Rispondendo alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori, **con la risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021**, l'Agenzia delle Entrate fa il punto su tutti i casi che rientrano nella proroga disposta dall'articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, illustrando inoltre i criteri e il calendario da seguire nel caso di pagamenti rateali.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 53/E/2021 clicca qui.](#)

7) REGISTRATORI TELEMATICI COLLEGATI CON I POS - FISSATI I REQUISITI TECNICI

Stabiliti i requisiti tecnici per il collegamento tra POS e registratori telematici anche ai fini non solo del riconoscimento del credito d'imposta integrale pari alle commissioni bancari sostenute dagli esercenti a fronte dei pagamenti elettronici ricevuti, ma anche del credito spettante per l'installazione di sistemi di pagamento elettronici.

L'articolo 11-bis del D.L. n. 73/2021, infatti, è intervenuto con una doppia modifica, inserendo per il credito d'imposta sulle commissioni bancarie, un nuovo comma 1-ter nell'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e aggiungendo il nuovo articolo 22-bis relativo al bonus per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Con il **provvedimento del 6 agosto 2021, Prot. 211996/2021**, l'Agenzia delle Entrate ha dato in questo modo attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, anticipando il rilascio di nuove ed ulteriori modalità tecniche di collegamento.

Con il provvedimento si dispongono le **regole tecniche per il collegamento tra:**

- **sistemi che consentono forme di pagamento elettronico**, e
- **strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.**

I requisiti tecnici previsti per il collegamento di tali strumenti sono quelli già stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. Ulteriori modalità possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

8) D.L. N. 111/2021 - DECRETO GREEN PASS - LE SCHEDE ILLUSTRATIVE DI ALI

Approvato dal Consiglio sei Ministri del 5 agosto 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, il **Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111**, recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"*.

Con il **nuovo Decreto-Legge**, il secondo dedicato al Green pass, il Governo amplia la platea delle attività e dei servizi in cui sarà obbligatorio esibire il certificato verde, avviata con lo scorso decreto che **dal 6 agosto** stabilisce l'obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.

Il Green pass sarà obbligatorio anche per il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari e per i trasporti di media lunga percorrenza.

Nelle **schede ALI** (Autonomie Locali Italiane) una sintesi delle misure adottate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Schede ALI clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 19 Luglio al 7 Agosto 2021)**

1) Decreto-Legge 20 luglio 2021, n. 103: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

2) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 19 maggio 2021, n. 107: Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse. (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 22 giugno 2021: Adozione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo della capitanerie di porto. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 27 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 23 Luglio 2021: Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021).

N.B. Il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 viene **prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per il sud e la coesione territoriale - Decreto 10 giugno 2021: Modalità e condizioni di riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale. (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 26).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 77/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 30 giugno 2021: Istituzione della Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 31 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 14 luglio 2021: Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero della giustizia - Decreto 9 luglio 2021: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 5 luglio 2021: Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Legge 4 agosto 2021, n. 109: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

12) Ministero della salute - Decreto 30 giugno 2021: Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai diciotto anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

14) Legge 30 luglio 2021, n. 112: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

15) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 5 luglio 2021: Modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Legge 6 agosto 2021, n. 113: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 Luglio al 7 Agosto 2021)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti. (Testo rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 273 del 30 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità non mancare di iscriverti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)

BUONE FERIE !!!